



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE

Il Tribunale di Verona, riunito nei magistrati:

dr. Antonella Guerra	Presidente
dr. Massimo Vaccari	Giudice
dr. Claudia Dal Martello	Giudice rel/est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. ***/2024 promossa da:

TIZIO

RICORRENTE

contro

CAIA

CONVENUTA/RESISTENTE

con l'intervento *ex lege* del Pubblico Ministero

Si dà atto che all'udienza del 21.11.2024 le parti hanno precisato le seguenti

CONCLUSIONI

PARTE RICORRENTE: "L'avv , ai fini della discussione, si richiama integralmente a quanto già scritto in atti sia in ordine alle eccezioni e questioni preliminari, sia quanto al merito, chiedendo l'accoglimento delle proprie istanze".

PARTE RESISTENTE/CONVENUTA: "L'avv. ai fini della discussione, parimenti si richiama integralmente a quanto già scritto in atti sia in ordine alle eccezioni e questioni preliminari, sia quanto al merito, chiedendo l'accoglimento delle proprie eccezioni ed istanze".

IL PUBBLICO MINISTERO: "Esprime parere favorevole"



Motivi della decisione

Premesso in sintesi:

- con ricorso depositato il 29 maggio 2024 il ricorrente ha adito il Tribunale di Verona ai fini della disciplina della responsabilità genitoriale, residenza prevalente, frequentazioni con il genitore non collocatario e mantenimento delle figlie nate dalla relazione con CAIA, Mevia, (nata a Vilnius il ***) e Sempronia (nata a Vilnius il ***);
- con istanza urgente ex art. 473 bis. 15 c.p.c., depositata in corso di causa il 25.07.2024, la resistente/convenuta ha allegato:
 - o di avere già instaurato presso il Tribunale distrettuale di Vilnius analogo procedimento avente ad oggetto le medesime tematiche, sollevando eccezione di incompetenza giurisdizionale in relazione al luogo di residenza abituale delle minori;
 - o che, contrariamente agli accordi assunti, il padre, dopo avere condotto in Italia la primogenita Mevia il 19 maggio 2024, non l'aveva poi riportata dalla madre, a Vilnius, come invece da precedenti accordi;
 - o che in questo periodo anche i contatti telefonici madre/figlia erano stati ostacolati dal padre;
 - o che nel frattempo, espressosi in via provvisoria e cautelare, con provvedimento del 4 luglio 2024 il Tribunale di Vilnius ha fissato la residenza prevalente delle minori presso la madre a Vilnius;
 - o di avere attivato la procedura per il rientro della figlia Mevia come da Convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori;
- ha quindi chiesto l'immediato allontanamento della minore dal ricorrente;
- all'esito dell'udienza di comparizione delle parti del 30 luglio 2024, fissata per la valutazione delle istanze urgenti della resistente/convenuta, il Tribunale di Verona con l'ordinanza depositata il 2 agosto 2024 – da intendersi qui richiamata *per relationem* – ha disposto, ai sensi dell'art. 15 Reg. UE 2019/1111 e dell'art. 473 bis. 15 c.p.c., l'immediata collocazione della minore Mevia presso la madre, Caia, residente in Vilnius (Lituania), con obbligo del padre di riaccompagnare la bambina in Lituania;



- la Corte di Appello di Venezia ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione di detta ordinanza del Tribunale di Verona, come da provvedimento del 30.08.2024 (doc. 10 convenuta), ed ha poi rigettato il reclamo proposto dal ricorrente come da provvedimento datato 3 ottobre 2024 (doc. 11 convenuta);
- nelle more la convenuta si è costituita nel procedimento portante ed ambo le parti hanno depositato le rispettive memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c.;
- all'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio, in particolare in relazione alle questioni attinenti alla competenza giurisdizionale;

OSSERVA

La tematica relativa alla competenza giurisdizionale dell'autorità giudiziaria italiana – questione su cui le parti erano state inviate a dedurre già nel decreto di fissazione di prima udienza dell'11 giugno 2024 – impone la sospensione del procedimento.

A tale conclusione si perviene in relazione alla litispendenza eurounitaria rispetto al procedimento instaurato davanti al Tribunale di Vilnius dalla convenuta/resistente, ai sensi degli articoli 17 e 20 Reg. UE 2019/1111.

1) Litispendenza eurounitaria.

Appare opportuno riportare lo stralcio dell'ordinanza emessa il 2 agosto 2024, ai sensi dell'art. 15 REG. UE 2019/1111 e dell'art. 473 bis 15 c.p.c.:

“Dall'istanza depositata da Caia il 25.07.2024 si è appreso della pendenza tra le parti del procedimento in Lituania relativo alle medesime tematiche di affido, residenza prevalente, visite e mantenimento delle minori.

Vi sono evidenze per sostenere che il procedimento lituano sia stato incardinato prima di quello pendente avanti al Tribunale di Verona (ricorso introduttivo depositato da Tizio il 29 maggio 2024), sebbene dai provvedimenti prodotti del Tribunale Distrettuale di Vilnius non si evinca la data di instaurazione della causa.

E' significativo che l'ordinanza del Tribunale di Vilnius del 4 luglio 2024 dia conto del deposito – in data 30 maggio 2024 – da parte del Servizio di Tutela dei diritti del fanciullo e di adozione presso il Ministero della Sicurezza Sociale del Lavoro delle proprie conclusioni nella causa. Nelle conclusioni – proprio doc. 8 – i Servizi riportano di avere ricevuto l'incarico dal Tribunale Distrettuale di Vilnius in data 19 aprile 2024.

Ulteriore conferma della pregressa attivazione del procedimento lituano si trae anche da quanto riferito in udienza da Tizio a proposito del mancato ritiro delle raccomandate internazionali



spedite al suo indirizzo (le prime due relative alla richiesta di mediazione familiare): “Mi sono arrivate 3-4 raccomandate nell’arco di 3 mesi (da febbraio a aprile circa) ... Omissis... Il 29 maggio ho mandato a lei lo screen shot con la foto di una pagina del mio ricorso per farle capire che ormai non si scherzava più. Lei allora quello stesso giorno mi ha mandato lo screen shot relativo al suo procedimento, datato 21 febbraio 2024, di cui io nulla sapevo.”

È da ritenersi che il procedimento avanti il Tribunale Distrettuale di Vilnius fosse già pendente prima dell’instaurazione del procedimento avanti al Tribunale di Verona, sì che si pone il tema della litispendenza ai sensi degli articoli 17 e 20 Reg. UE 2019/1111, e, quindi, della competenza a provvedere in capo all’autorità giudiziaria adita successivamente.

Giova a proposito evidenziare che l’istante agisce in questa sede in via d’urgenza per l’adozione di provvedimenti indifferibili, di natura cautelare, sì che su essa sussiste la competenza giurisdizionale a provvedere del Tribunale di Verona, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 Reg. UE 2019/1111, posto che la figlia minore Mevia si trova attualmente, pacificamente, in Italia”.

Le valutazioni espresse in quella sede vanno qui confermate, in assenza di sopravvenienze o di indicazioni istruttorie idonee a superarle.

È bene chiarire che, ai sensi dell’art. 17 REG. UE 2019/1111 (Adizione di un’autorità giurisdizionale), “L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omissis di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;

b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l’attore non abbia omissis di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale; o

c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale”

Nel caso in esame, ai fini di verificare quando l’Autorità giudiziaria lituana sia stata adita, questione che va sviscerata per valutare il tema della litispendenza internazionale, rileva l’ipotesi sub a), che considera introdotto il procedimento con il deposito del ricorso, a meno che l’attore (in questo caso l’odierna convenuta) non abbia successivamente omissis di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto (l’odierno ricorrente).

È un dato certo che il presente procedimento è stato incardinato avanti al Tribunale di Verona il 29



maggio 2024 con il deposito del ricorso.

Risulta dagli atti depositati dalla convenuta che il proprio ricorso avanti al Tribunale Distrettuale di Vilnius è stato depositato il 5 marzo 2024, ovvero nella medesima data riportata nella certificazione del mediatore designato dell'avvenuto adempimento della procedura di mediazione. In particolare nel doc. 12 della convenuta – Ricorso inoltrato al Tribunale Distrettuale della Città di Vilnius – già nell'intestazione è leggibile il dato della sottoscrizione della redattrice il 5.3.2024 con firma elettronica certificata (dato che appare confermato anche dal foglio dei “*metadati del documento*”, nonché vi appare la sottoscrizione della giudice designata in data 11.04.2024 (si tratta della medesima giudice che ha adottato i provvedimenti di cui all'ordinanza del 4 luglio 2024 – depositata il 30.7.2024 nel subprocedimento 1).

Sempre nel medesimo doc. 12 è riportato il “FORM A” (“*Request for service of documents*”), di cui al regolamento UE 2020/1784, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («*notificazione o comunicazione degli atti*»). Il FORM A (modulo A) è la domanda di notificazione o di comunicazione di un atto, di cui all'art. 8, par. 2, del menzionato regolamento). È altresì prodotto anche il FORM L (modulo L), ossia quello relativo alla “*comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare di ricevere l'atto*”, ai sensi dell'art. 12, paragrafi 2 e 3 del REG. UE 220/1978, menzionato nello stesso Form A.

Dal FORM A si ricava come l'organo mittente sia lo stesso Tribunale Distrettuale di Vilnius e come l'organo ricevente sia l'UNEP presso il Tribunale di Verona; la richiedente risulta essere la signora Caia ed il destinatario il sig. Tizio; la data è quella del 10 maggio 2024. Il numero identificativo del procedimento (numero di riferimento dell'organo mittente) è “e0***/2024”, il medesimo che si legge nelle “conclusioni” in merito alle minori Mevia e Sempronia dell'Ufficio di Protezione dei diritti dei minori della città di Vilnius (doc. 8 del subprocedimento n. 1), nonché dell'ordinanza del Tribunale di Vilnius del 4 luglio 2024 (doc. depositato il 30.07.2024 nel subprocedimento 1) e in quella successiva del 4 ottobre 2024 (doc. 14 di parte convenuta).

Ebbene, dalla procedura di notifica degli atti lituani, così come descritta, non consta che la convenuta, quanto al procedimento da lei attivato in Lituania, abbia omissso di adottare tutte le misure cui era tenuta per la notifica al destinatario. Si ribadisce che l'art. 17 Reg. UE 2019/1111 per ritenere adita un'autorità giudiziaria al momento del deposito del ricorso non richiede anche la prova del perfezionamento della notifica, bensì richiede che l'attrice “*non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenta affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto*”.



Pertanto – a prescindere da ogni considerazione relativa all’esito della procedura di notifica attivata in relazione al procedimento lituano – il Tribunale Distrettuale di Vilnius è stato adito – secondo quanto descritto dall’art. 17 Reg. UE 2019/1111 – precedentemente rispetto all’instaurazione del presente procedimento.

Al riguardo, sia pure *ad abundantiam*, appare opportuno richiamare anche il *considerandum* 35) del Reg. UE 1111/2019, “... *Data l’importanza crescente della mediazione (n.d.e. sottolineatura dell’estensore) e di altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche durante il procedimento giudiziario, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un’autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale nei casi in cui il procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una composizione amichevole, su richiesta della parte che ha promosso il procedimento, senza che la domanda giudiziale sia ancora stata notificata o comunicata al convenuto e senza che quest’ultimo sia stato messo a conoscenza del procedimento o vi abbia partecipato in qualsiasi modo, purché successivamente la parte che ha promosso il procedimento non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di litispendenza la data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione nazionale dovrebbe essere ritenuta la data in cui un’«autorità giurisdizionale» è considerata adita (n.d.r. sottolineatura dell’estensore)”.*

Ulteriore elemento da considerare è, quindi, quello della mediazione obbligatoria in relazione al procedimento pendente presso l’Autorità giudiziaria lituana. Su tale tema ha preso posizione lo stesso Tribunale Distrettuale di Vilnius, come da doc. 14 della convenuta (ordinanza del 4 ottobre 2024: i riferimenti identificativi alla causa civile sono i medesimi già indicati; medesima è anche la giudice che ha adottato il provvedimento). Si tratta della deliberazione assunta a seguito della domanda di Tizio di non esaminare il ricorso presentato dalla ricorrente, perché non sarebbe stata debitamente rispettata la procedura di mediazione obbligatoria. Il Tribunale ha rigettato l’istanza. La motivazione offre informazioni utili anche per il presente procedimento. Vi si dà atto del certificato di compiuta mediazione della mediatrice Ingrida *** di data 5 marzo 2024, nonché della sua valenza probatoria, delle “lettere elettroniche” inviate dalla stessa al convenuto il 19 febbraio e il 21 febbraio 2024, della raccomandata “*non ritirata all’ufficio postale*” e “*restituita alla mediatrice*”, ritenendo, quindi, sussistente il diritto della signora Caia a procedere con il deposito del ricorso. Per completezza si precisa che nel provvedimento è stato comunque disposto il rinvio alla mediazione obbligatoria, “... *prendendo in considerazione il fatto che una mediazione reale tra le parti non è avvenuta, volendo offrire alle parti la possibilità di*



raggiungere un accordo pacifico, deciderà di rinviare il caso alla mediazione giudiziaria”.

In udienza parte ricorrente ha riferito che è stato impugnato in appello il provvedimento del Tribunale Distrettuale di Vilnius che ha disposto di procedere alla mediazione, ribadendo l'argomentazione secondo cui nessuna notifica è stata fatta a Tizio, come rilevato anche dalla Corte di Appello di Venezia che ha trasmesso il provvedimento al Tribunale di Vilnius. Sul punto si ribadisce che l'eventuale mancato perfezionamento della notifica non rileva ai fini della determinazione della pendenza del procedimento secondo quanto disposto dal Reg. UE. 2019/1111.

Sulla scorta di tali complessivi elementi è configurabile una situazione di litispendenza eurounitaria con precedente instaurazione del procedimento lituano rispetto a quello incardinato in Italia.

L'art. 20, co. 2, Reg. UE 1111/2019, a proposito di “*Litispendenza e connessione*”, prevede:

“2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull'articolo 15, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell'autorità giurisdizionale preventivamente adita.

... omissis...”

Dato atto che il Tribunale di Verona ha a suo tempo emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti richiesti dalla convenuta, ex art. 15 REG. UE 1111/2019, fase da reputarsi esaurita, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per sospendere il presente procedimento in attesa che l'Autorità giudiziaria lituana si esprima sulla propria competenza giurisdizionale. Infatti, in base ad una interpretazione prudentiale, non si reputa di evincere dal provvedimento del Tribunale Distrettuale di Vilnius del 4 ottobre 2014, che ha disposto il rinvio alla mediazione obbligatoria, una chiara determinazione, sia pure implicita, sullo specifico tema della propria competenza giurisdizionale.

Il presente provvedimento va comunicato, per opportuna conoscenza, a mezzo dell'Autorità Centrale italiana al Tribunale Distrettuale di Vilnius in relazione al procedimento ivi pendente tra le medesime parti, relativo alla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e al loro mantenimento.

P.Q.M.



Il Tribunale, ritenuta la sussistenza della litispendenza eurounitaria tra il presente procedimento e quello attivato precedentemente presso il Tribunale Distrettuale di Vilnius tra le medesime parti (Causa civile N. ***/2024 – Procedura giudiziaria N. ***-2024-8):

- Sospende il presente procedimento.

Manda alla Cancelleria per la trasmissione del presente provvedimento all'Autorità Centrale – Ministero di Giustizia, Ufficio IV - Autorità centrali, ai fini della sua comunicazione, per opportuna conoscenza, al Tribunale Distrettuale di Vilnius in relazione al procedimento pendente tra le medesime parti, relativo alla responsabilità genitoriale sulle figlie minori e al loro mantenimento (causa civile N. e2-***-869/2024; procedura giudiziaria N. ***-2024-8),

Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2024.

La Giudice est.

Claudia Dal Martello

La Presidente

Antonella Guerra

